



STATUTO

della

PROVINCIA DI ROVIGO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 12/12356 DEL 31.03.2015 E CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI N. 1/20030 DEL 29.06.2015

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

LA PROVINCIA

Art. 1 (Autonomia)

- 1.** La Provincia di Rovigo, quale ente territoriale di area vasta, disciplinata ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56 rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico, attraverso l'esercizio di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi e dello Statuto.
- 2.** La Provincia ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa; ha autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto, dei Regolamenti e delle Leggi di coordinamento della finanza pubblica, nonché funzioni delegate od attribuite dallo Stato e dalla Regione.
- 3.** La Provincia è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitele con Legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà. La Provincia svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
- 4.** La Provincia può istituire organismi ed uffici di decentramento e sostiene le libere forme associative, la loro costituzione ed il loro funzionamento. Favorisce la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica secondo le affermazioni della Carta Europea delle Autonomie locali. Attua la consultazione della popolazione, garantisce la pubblicità degli atti e l'accesso ai documenti amministrativi, alle strutture ed ai servizi.
- 5.** Lo Statuto costituisce l'espressione fondamentale dell'autonomia della Provincia di Rovigo, così come riconosciuta e promossa dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e dalla Carta Europea delle Autonomie Locali.

Art. 2 (Territorio e Sede)

- 1.** Il territorio della Provincia di Rovigo coincide con quello dei Comuni ad essa appartenenti e più precisamente: Adria - Ariano nel Polesine - Arquà

Polesine - Badia Polesine - Bagnolo di Po - Bergantino - Bosaro - Calto - Canaro - Canda - Castalguglielmo - Castelmasa - Castenovo Bariano - Ceneselli - Ceregnano - Corbola - Costa di Rovigo - Crespino - Ficarolo - Fiesso Umbertiano - Frassinelle Polesine - Fratta Polesine - Gaiba - Gavello - Giacciano con Baruchella - Guarda Veneta - Lendinara - Loreo - Lusia - Melara - Occhiobello - Papozze - Pettorazza Grimani - Pincara - Polesella - Pontecchio Polesine - Porto Tolle - Porto Viro - Rosolina - Rovigo - Salara - San Bellino - San Martino di Venezze - Stienta - Taglio di Po - Trecenta - Villadose - Villamarzana - Villanova del Ghebbo - Villanova Marchesana.

2. La Provincia ha sede nel capoluogo del Comune di Rovigo.

Art. 3 (Peculiarità del territorio)

1. La Provincia di Rovigo si propone di orientare le proprie scelte di programmazione tenendo in particolare evidenza gli elementi caratterizzanti il proprio territorio quali: lo sviluppo delle potenzialità fluviali, la tutela idrogeologica, il patrimonio archeologico, paesaggistico, monumentale, culturale, le identità locali ed il sostegno delle attività economiche.

Art. 4 (Simboli araldici della Provincia di Rovigo)

1. I simboli ufficiali della Provincia di Rovigo, la descrizione dei quali è contenuta nel presente articolo, sono:

- a) lo stemma;
- b) il gonfalone;
- c) il sigillo.

2. L'uso dello stemma e il gonfalone è disciplinato da un apposito regolamento.

3. Lo stemma della Provincia è composto dallo scudo, dalla corona e dall'ornamento.

4. Lo scudo è così blasonato: "inquartato. Nel I e nel IV partito d'oro e d'azzurro all'aquila bicipite - col volo abbassato - partita di nero (sull'oro) e d'argento (sull'azzurro), coronata d'oro, rostrata e membrata pure d'oro, linguata di rosso ed armata di nero sull'oro e di rosso sull'azzurro. Nel II e nel III di verde al castello d'oro, non merlato e leggermente rastremato in alto, murato di nero ed aperto d'uno, pure di nero; il castello è cimato dal leone di San Marco passante, alato e nimbato e con il libro aperto, il tutto d'oro; il libro reca, in caratteri romani maiuscoli di nero, le iscrizioni PAX TIBI MARCE sulla pagina di destra, in quattro righe, ed EVANGELISTA

MEVS sulla pagina di sinistra, pure in quattro righe”.

5. Lo scudo è cimato dalla corona di Provincia, che è formata da un cerchio d'oro gemmato con le cordonature lisce ai margini, racchiudente due rami, uno di alloro ed uno di quercia, al naturale, uscenti dalla corona, decussati e ricadenti all'infuori e legati da un nastro svolazzante interzato in palo di verde, di bianco e di rosso (art. 95 del r.d. 7 giugno 1943, n. 652).

6. L'ornamento, cui lo scudo cimato dalla corona è accollato, è composto di due fronde al naturale, di quercia a destra e d'alloro a sinistra, circondanti lo scudo sino a lambirne gli angoli superiori, passate sotto di esso in croce di Sant'Andrea in corrispondenza della punta ed ivi legate da un nastro d'azzurro.

7. Il gonfalone della Provincia è costituito da un drappo interzato in fascia d'azzurro, di verde e d'azzurro - di altezza doppia della larghezza - appeso a bilanciere ad un'asta verticale e caricato dello stemma provinciale sovrastato dalla scritta diritta in caratteri romani maiuscoli d'oro, PROVINCIA DI ROVIGO. Il drappo termina in sei code diritte, di eguale lunghezza, ciascuna frangiata d'oro e caricata di un rametto di quercia con ghiande, pure d'oro. L'asta è ricoperta di velluto azzurro, adorna di bullette metalliche poste a spirale e cimata da una freccia che reca inciso lo stemma. Sotto la freccia è annodata una cravatta tricolore - interzata in palo di verde, di bianco e di rosso - frangiata d'oro. Il drappo è fiancheggiato da un cordone ritorto, passante sotto la freccia e terminante con una nappa a ciascun capo. Il cordone, le frange, le nappe e tutte le parti metalliche sono d'oro”.

8. Il sigillo della Provincia è di forma circolare ed ha il diametro di mm. 35. Esso reca al centro la raffigurazione dello stemma provinciale, così come definito al comma 3, circondato da una corona circolare a bordi semplici dello spessore di mm 5. Questa reca, in caratteri romani maiuscoli, la legenda PROVINCIA DI ROVIGO, i cui principio e termine sono separati da una piccola stella a cinque punte in corrispondenza della punta dello scudo.

Art. 5

(Principi ispiratori dell'azione amministrativa)

1. La Provincia esercita le sue funzioni stabilite dalle leggi statali, regionali e dallo Statuto.

2. La Provincia si impegna ad adottare “azioni positive” istituendo la Commissione Provinciale per le Pari Opportunità al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità fra uomini e donne e, ove è possibile, garantisce la presenza delle donne negli organi collegiali.

3. In particolare la Provincia opererà per:

- favorire un equilibrato sviluppo economico, sociale e territoriale anche mediante la suddivisione dello stesso in circondari;
- promuovere e valorizzare, sulla base di funzioni sociali, le iniziative dell'economia pubblica e privata con attenzioni particolari attraverso lo sviluppo dell'associazionismo;
- sostenere la realizzazione di un forte sistema, globale ed integrato, di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, in particolare nei confronti del disagio personale e sociale, delle persone anziane, dei minori e delle categorie meno protette, ricercando la collaborazione delle istituzioni pubbliche e delle organizzazioni del volontariato;
- migliorare la qualità della vita, promuovendo iniziative tendenti ad affermare una cultura di pace evitando discriminazioni di carattere etnico e religioso e garantendo il diritto alla partecipazione, all'informazione, alla formazione e alla libera iniziativa;
- promuovere gemellaggi con comunità italiane ed estere volte a favorire la solidarietà e ad esaltare la cooperazione e lo scambio di esperienze nei settori produttivi e di erogazione di pubblici servizi;
- offrire ospitalità su base reciproca ad Autorità, delegazioni e personalità illustri, in occasione di convegni, incontri, scambi di esperienze.
- orientare le scelte di programmazione territoriale, economica e sociale alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente;
- garantire il diritto allo studio ed alla cultura e per la tutela e lo sviluppo delle risorse culturali ed ambientali.

4. La Provincia promuove e valorizza l'immagine e il ruolo dell'Ente svolgendo attività di rappresentanza che si estrinseca in azioni di promozione e propagazione in Italia e nei Paesi Europei ed Extraeuropei e nei limiti consentiti dall'ordinamento, degli aspetti peculiari del territorio.

5. La Provincia, promuove, partecipa, incentiva ed attua tutte le forme di programmazione negoziata.

Art. 6 (Finalità generali)

1. La Provincia promuove la piena realizzazione del sistema delle autonomie secondo i principi stabiliti dalle leggi.

2. La Provincia esercita le funzioni attribuite dalle leggi e svolge i relativi compiti secondo i principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza ed integrità. Essa adatta la propria attività amministrativa alle specificità dei sistemi sociali, economici, ambientali e culturali locali, coniugandoli con i

corrispondenti sistemi regionali, nazionali e sovranazionali.

3. La Provincia, nel quadro delle funzioni attribuite, orienta la sua attività verso i seguenti obiettivi:

- a) favorire la partecipazione di cittadini, singoli o associati, e degli enti locali alle scelte politiche della comunità;
- b) perseguire il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo e la salvaguardia dell'occupazione;
- c) tutela dell'ambiente, valorizzazione delle risorse naturali e del patrimonio storico e culturale;
- d) perseguire il riequilibrio della distribuzione delle risorse e delle strutture di servizio sul territorio;
- e) perseguire il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e consentire uguali opportunità per tutti, tenendo al pieno sviluppo della persona, nell'ambito delle funzioni esercitate sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni;
- f) salvaguardare e valorizzare le diverse risorse culturali, storiche artistiche ed ambientali del proprio territorio;
- g) perseguire l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati direttamente o coordinati dalla Provincia;
- h) promuovere l'equilibrio economico, sociale e territoriale dell'intera area provinciale;
- i) collaborare con gli enti territoriali e locali del territorio e di altre province;
- j) promuovere la formazione della persona attraverso la più ampia diffusione della cultura e dell'istruzione;
- k) assicurare un sistema provinciale di mobilità delle persone e delle merci che sia adeguato alle esigenze della comunità locale e agli standard regionali, nazionali e comunitari, limitando al minimo indispensabile il consumo di territorio e minimizzando le esternalità negative dei flussi di traffico;
- l) garantire con l'impiego di proprie risorse umane le attività di assistenza tecnica-amministrativa necessarie per favorire lo sviluppo della gestione associata delle funzioni comunali nonché promuovere la cooperazione tra le Amministrazioni del territorio per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti”;
- m) perseguire uno sviluppo sostenibile e durevole del territorio.

4. La Provincia garantisce pari dignità alle minoranze linguistiche del proprio territorio, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalle leggi.

5. La Provincia assicura i rapporti istituzionali con le altre istituzioni della Repubblica, con le istituzioni europee e con le autonomie locali dei Paesi membri secondo il principio di leale collaborazione istituzionale.

CAPO II

REGOLAMENTI

Art. 7

(Approvazione Regolamenti)

1. I Regolamenti sono approvati dal Consiglio Provinciale in modo palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Essi entrano in vigore all'esecutività della delibera che li approva. Sono successivamente pubblicati per trenta giorni all'albo on line della provincia.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 8

(Partecipazione cittadini singoli e associati)

1. La Provincia favorisce la partecipazione di tutti i cittadini singoli e associati ad ogni propria attività comprese quelle svolte in forma indiretta; garantisce a tutti l'informazione e il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi in suo possesso.
Il procedimento relativo alla visione e all'estrazione dei documenti verrà disciplinato da apposito Regolamento.
2. La Provincia assicura l'accesso dei cittadini singoli ed associati alle proprie strutture, anche mediante il decentramento dei servizi e secondo quanto previsto dal relativo Regolamento.
3. La Provincia valorizza le forme di consultazione popolare e stabilisce le procedure per l'ammissione di petizioni, istanze, o altro.

Art. 9
(Principi generali sulla trasparenza)

1. Tutti gli atti della provincia sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati o per quelli per i quali vi sia limitazione per espressa indicazione di legge. Sono sottratti all'accesso i pareri legali relativamente a cause in potenza o in atto.
2. I rapporti della Provincia con i privati si svolgono secondo le modalità e nelle forme previste dalla legge e da appositi Regolamenti volti ad assicurare i più elevati livelli di trasparenza.
3. La Provincia assicura la più ampia pubblicità su tutte le opportunità di ricorso a privati per lo svolgimento di proprie attività, sui concorsi per l'assunzione di personale, sui modi di utilizzazione del proprio patrimonio.
4. La concessione di contributi, sussidi, incentivi e in generale l'erogazione di benefici a singoli o enti di qualsiasi natura sono disposte sulla base di criteri stabiliti dal Regolamento.
5. La Provincia può istituire commissioni di controllo e/o garanzia per la vigilanza sull'attuazione di Accordi di programma, Convenzioni e Istituzioni, sul rispetto dei Regolamenti nonché sull'attuazione di progetti-programmi della Provincia e dei Consorzi di cui fa parte.

Art. 10
(Consulta Provincia-Associazioni, Consiglio Provinciale degli studenti e Forum Giovanile)

1. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, è prevista la consultazione degli interessati attraverso la consulta provincia-associazioni (culturali, sportive, turistiche, etniche, a carattere sociale, religioso ed economico) e la commissione per le pari opportunità.
2. È prevista, inoltre, la costituzione del Consiglio Provinciale degli studenti e del Forum Giovanile, quale strumenti di autorappresentanza dei giovani.
3. Gli organismi di cui al comma 2 hanno il compito di consentire alle rappresentanze delle scuole superiori e dei giovani di proporre linee di intervento ed iniziative da seguire dall'Ente Locale nella politica giovanile e in materia di formazione-istruzione.
4. Il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Provinciale degli studenti e del Forum Giovanile saranno stabiliti da apposito Regolamento da approvare previa consultazione delle organizzazioni e delle rappresentanze dei giovani polesani e degli organi collegiali studenteschi.
5. Sono esclusi dalla consultazione gli atti relativi a tariffe, tributi, strumenti

urbanistici e gli altri atti per i quali la legge o lo Statuto prevedono apposite forme di consultazione.

CAPO II

FORME DI CONSULTAZIONE E DI GARANZIA

Art. 11

(Forme di consultazione)

- 1.** Gli organi provinciali possono prevedere forme di consultazione della popolazione o di categorie al fine di acquisire la migliore conoscenza di problemi di particolare rilevanza.
- 2.** Al fine di consentire una adeguata rappresentanza e partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, può essere istituita la figura del Consigliere Provinciale Aggiunto per stranieri; l'istituzione, le modalità di elezione, le funzioni e le prerogative sono determinate dal Regolamento.
- 3.** Le forme di consultazione sono: l'audizione dei soggetti qualificati, il questionario, il sondaggio d'opinione ed il referendum consultivo di cui all'art. 25.

TITOLO III

COLLABORAZIONE CON I COMUNI, ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E CON LA COMUNITA'

CAPO I

COLLABORAZIONE CON I COMUNI

ED ALTRI ENTI PUBBLICI

Art. 12

(Collaborazione)

- 1.** La Provincia svolge la propria attività in modo coordinato e collaborando con i comuni del proprio territorio anche mediante forme di assistenza tecnica, amministrativa e nel settore sociale, sulla base di apposite convenzioni. Favorisce ogni forma di collaborazione con altri Enti pubblici.

2. La Provincia favorisce la costituzione di forme associative, unione e fusione dei Comuni.

Art. 13
(Consorzi)

1. Per la gestione associata di uno o più servizi e/o funzioni proprie o delegate, la Provincia può costituire o partecipare a Consorzi con altre province o comuni o altri enti pubblici, sulla base di una convenzione e di uno statuto che disciplina l'organizzazione e il funzionamento del consorzio, secondo le norme previste per le aziende speciali.

2. Il bilancio, il conto consuntivo, i programmi e i progetti del Consorzio, sono trasmessi agli enti aderenti.

Art. 14
(Sostegni finanziari)

1. La collaborazione si attua anche mediante sostegni finanziari o partecipando a società a prevalente capitale pubblico per l'attuazione di programmi o la realizzazione di opere nel rispetto della normativa vigente.

2. I programmi e le opere di cui al comma 1 devono rientrare nella programmazione approvata dal Consiglio Provinciale.

CAPO II

COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI

Art. 15
(Partecipazione a società di capitali)

1. La Provincia può partecipare a società di capitali quando l'oggetto sociale delle stesse sia utile e/o funzionale al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Ente, ovvero qualora i fini statutari delle quali comprendano l'erogazione di servizi appartenenti alla propria competenza o di interesse collettivo.

Art. 16
(Erogazione contributi a privati)

1. Per il perseguimento dei propri fini, la Provincia può erogare contributi a soggetti privati nei limiti e con le modalità previsti da apposito regolamento e dalle leggi statali e regionali.

CAPO III

RAPPORTI CON LA COMUNITA'

Art. 17

(Informazioni e relazioni pubbliche)

1. E' istituito, con forme e modalita' fissate dal regolamento, "l'ufficio relazioni con il pubblico" che avra' la funzione di dare informazioni ai cittadini e di aiutarli nell'approccio con tutte le problematiche relative agli uffici provinciali e alle pubbliche amministrazioni in genere.
2. La Provincia tiene in particolare considerazione le istanze e le petizioni dei cittadini singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi, secondo le modalita' stabilite dal regolamento.
3. In tale ufficio i cittadini potranno presentare istanze, petizioni e proposte anche dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Il presidente della provincia informa e attiva gli organi competenti. dara' comunque risposta entro il termine di 30 giorni.
4. Il regolamento prevede le forme e i modi di informazione e/o di comunicazione piu' idonee al fine di favorire la conoscenza e la fruizione delle attivita' dell'Ente da parte dei cittadini.

CAPO IV

REFERENDUM PROVINCIALI

Art. 18

(Referendum Consultivi)

1. L'indizione di referendum provinciali tali da consentire la scelta tra due o piu' opzioni relative alla stessa materia puo' essere richiesta:
 - a) da 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali di almeno otto diversi Comuni della Provincia;
 - b) dal Consiglio Provinciale;
 - c) da sei Consigli Comunali.
2. Le consultazioni e i referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale non in contrasto con i principi generali espressi dallo Statuto e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
3. Le modalita' dello svolgimento dei referendum saranno disciplinate da apposito regolamento.

TITOLO IV

FUNZIONI E SERVIZI

CAPO I

FUNZIONI E SERVIZI

Art. 19 (Funzioni)

1. La Provincia è titolare di funzioni fondamentali proprie e di funzioni ad essa attribuite, trasferite, delegate o comunque da essa esercitate in base ad atti normativi statali e regionali o in forza di convenzioni con i Comuni, con le loro gestioni associate e con le altre Province.
2. La Provincia può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni del territorio e le loro Unioni anche ai fini della realizzazione di opere o servizi di comune interesse.

Art. 20 (Funzioni in materia di Pianificazione Territoriale e di Settore)

1. L'attività programmatica e strategica della Provincia si esprime principalmente attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale il quale, in conformità alle prerogative fissate dalla legge, delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale, dettando un complesso di norme per la pianificazione comunale e provinciale di settore, nonché di orientamento generale per gli altri enti pubblici.
2. La Provincia promuove il coordinamento dei Comuni e di eventuali altri enti pubblici in materia di Pianificazione Territoriale e di Settore, anche fornendo loro un supporto tecnico per la redazione ed il monitoraggio dei relativi Piani”.

Art. 21 (Servizi pubblici locali)

1. I servizi riservati in via esclusiva alla Provincia sono stabiliti dalla legge.
2. La Provincia può gestire i servizi pubblici nelle forme previste dalla Legge, secondo scelte motivate approvate dal Consiglio Provinciale.
3. La partecipazione di amministratori e dirigenti della Provincia agli organi

di gestione dei soggetti affidatari di pubblici servizi della stessa è consentita ove sia opportuno attuare una vigilanza interna.

CAPO II

ISITUZIONI ED AZIENDE SPECIALI

Art. 22 (Istituzioni)

1. La Provincia può svolgere le proprie funzioni in materie di servizi sociali e culturali non rilevanti sotto il profilo imprenditoriale attraverso Istituzioni, le quali sono individuate con la delibera istitutiva.
2. Le istituzioni hanno autonomia gestionale, ma non personalità giuridica.
3. Il Consiglio di Amministrazione delle istituzioni è composto da un numero di membri non inferiore a due (2) e non superiore a cinque (5), compreso il Presidente, da determinarsi in sede di costituzione della singola Istituzione.
4. Il Presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio, nomina i componenti e il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
I requisiti sono stabiliti nel Regolamento di Istituzione.
5. Il Direttore è nominato dal Presidente della Provincia con i criteri stabiliti dal Regolamento dell'Istituzione per un periodo determinato, con possibilità di rinnovo.
6. Il Presidente della Provincia può revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dal Regolamento dell'Istituzione.

Art. 23 (Aziende speciali)

1. La Provincia può svolgere le proprie funzioni di rilevanza imprenditoriale anche attraverso la costituzione di Aziende speciali.
2. Il funzionamento e l'ordinamento delle Aziende speciali sono disciplinate dal proprio regolamento e statuto, quest'ultimo approvato dal Consiglio Provinciale.

Art. 24

(Revoca del Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Presidente della Provincia può revocare il Presidente o i membri del

Consiglio di Amministrazione solo per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, o a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei Consiglieri e approvata dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta dei componenti e con voto palese.

Art. 25

(Durata in carica Presidente e membri Consiglio di Amministrazione)

1. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione durano in carica quanto il Presidente della Provincia che li ha nominati ma continuano a svolgere le loro funzioni sino alla nomina dei successori.

Art. 26

(Rimozione cause di incompatibilità)

1. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le disposizioni relative ai Consiglieri Provinciali.

Art. 27

(Divieti)

1. Non possono essere costituite più Aziende speciali e Istituzioni per gli stessi servizi o per servizi affini od analoghi.

CAPO III

**ACCORDI DI PROGRAMMA E
CONFERENZE DI SERVIZIO**

Art. 28

(Accordi di Programma)

1. Il Presidente della Provincia può promuovere accordi di programma.
2. Il Presidente della Provincia è altresì autorizzato ad aderire agli accordi di programma promossi da altri soggetti pubblici.

Art. 29

(Conferenza dei servizi)

1. La Provincia può indire, direttamente o su richiesta di uno o più soggetti interessati, conferenze di servizio, secondo le modalità previste dalla Legge.

2. La Provincia è altresì autorizzata a partecipare alle conferenze dei servizi convocate ed organizzate da altre pubbliche Amministrazioni con le procedure e le modalità stabilite dalla legge.

TITOLO V

ORGANI DELLA PROVINCIA

CAPO I

ORGANI DELLA PROVINCIA

Art. 30

(Organi della Provincia)

1. Sono organi di governo della Provincia:

- il Presidente della Provincia;
- l'Assemblea dei Sindaci;
- il Consiglio Provinciale.

CAPO II

Art. 31

(Presidente Organo Istituzionale)

1. Il Presidente della Provincia rappresenta l'Ente e ne assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo.

2. Il Presidente della Provincia presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3. Il distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria Provincia, da portare a tracolla.

Art. 32

(Competenze del Presidente quale organo responsabile della Provincia)

1. Il Presidente quale responsabile dell'amministrazione della Provincia:

- a) ha la rappresentanza generale della Provincia;
- b) convoca e presiede il Consiglio Provinciale;
- c) convoca e presiede l'Assemblea dei Sindaci;

- d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - e) stabilisce gli argomenti da trattare nelle adunanze del Consiglio;
 - f) può nominare e revocare un vice presidente scelto tra i consiglieri provinciali stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio;
 - g) può conferire e revocare deleghe ai consiglieri provinciali;
 - h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio provvede alla nomina, alla designazione, alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende, Consorzi ed Istituzioni. Le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
 - i) promuove la conclusione di accordi di programma;
 - l) nomina i dirigenti, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nel rispetto delle leggi e delle norme provinciali;
 - m) rappresenta la provincia in giudizio, sia attore o convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - n) nomina e revoca il Segretario Generale e può nominare il Direttore Generale con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dai Regolamenti.
2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia.

Art. 33

(Modi di esercizio della rappresentanza legale)

1. Il Presidente della Provincia promuove l'azione o resiste in giudizio avanti tutte le giurisdizioni (civile – amministrativa – tributaria), avvalendosi del Dirigente dell'Avvocatura interna o di altro legale, qualora si renda necessario per la particolare specialità della materia da trattare.
2. Il Presidente è il legale rappresentante della Provincia anche in giudizio.
3. Spetta al Presidente la decisione di conciliare o transigere le controversie giudiziali e stragiudiziali su proposta dell'avvocatura e con il parere del dirigente competente.

Art. 34

(Deleghe ai consiglieri)

1. Il Presidente può incaricare singoli consiglieri delegati di verificare l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio in determinati settori

omogenei dell'Amministrazione, nonché di riscontrarne la corrispondenza con gli obiettivi prefissati dal Piano Economico di Gestione.

2. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento con motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 35 (Nomine)

1. Tutti coloro che sono nominati a vario titolo in Enti, Società o altro in rappresentanza della Provincia, sono tenuti una volta l'anno o comunque ogni qualvolta l'organo che li ha nominati lo richieda, a relazionare sul proprio operato in seno all'Ente di destinazione.

2. Il Presidente a sua volta relaziona al Consiglio, almeno una volta l'anno, sull'andamento delle gestioni.

Art. 36 (Dimissioni del Presidente della Provincia)

1. Le dimissioni presentate dal Presidente al Consiglio Provinciale diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.

2. Il Segretario generale comunica immediatamente al Prefetto, per i provvedimenti di competenza l'avvenuta presentazione delle dimissioni e l'eventuale tempestiva revoca delle stesse da parte del Presidente della Provincia.

Art. 37 (Rimozione, decadenza, sospensione/o decesso del Presidente della Provincia)

1. In caso di impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente sino all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Art. 38 (L'Assemblea dei Sindaci)

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i Sindaci

dei Comuni compresi nel territorio della Provincia o da loro consiglieri delegati, con poteri propositivi, consultivi e di controllo.

2. L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio Provinciale e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. Svolge funzioni consultive in relazione a ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o della maggioranza dei componenti il Consiglio Provinciale.

3. L'Assemblea esprime il proprio parere non vincolante in relazione all'approvazione dei Bilanci dell'Ente da parte del Consiglio Provinciale con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

4. Ai fini di esercitare la loro funzione di controllo i componenti l'Assemblea godono delle stesse prerogative dei consiglieri provinciali in materia di accesso agli atti amministrativi detenuti dalla Provincia.

5. L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti e che rappresentino il 20% della popolazione residente o due quinti dei componenti il Consiglio provinciale, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.

6. Salvo che non sia espressamente previsto, i pareri forniti dall'Assemblea dei Sindaci non sono vincolanti. In tal caso qualora l'Assemblea non venga convocata nei termini indicati dal precedente comma il parere si ha per acquisito. Il parere non vincolante è ugualmente acquisito in caso di mancata adozione della deliberazione entro dieci giorni dalla data della prima convocazione.

7. In sede di prima convocazione la riunione è valida qualora sia presente un numero di comuni superiore al 50% e che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nella provincia. In seconda convocazione, che non può essere convocata prima che siano decorse ventiquattro ore, la convocazione è valida se sono presenti almeno un terzo dei comuni che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessivamente residente nella provincia. Sono fatte salve diverse maggioranze strutturali o deliberative laddove previste.

8. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Gli astenuti concorrono a determinare il numero dei presenti.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 39 (Consiglio)

1. Il Consiglio Provinciale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Provincia.

Art. 40 (Elezione e composizione del Consiglio Provinciale)

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge 7 aprile 2014 n. 56.

2. Il seggio che durante il periodo di carica di Consiglio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 41 (Durata in carica del Consiglio Provinciale)

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

Art. 42 (Adempimenti del Consiglio nella prima seduta di insediamento)

1. Nella sua prima adunanza il Consiglio provvede:

- a) alla convalida degli eletti con l'eventuale surrogazione dei Consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili;
- b) al giuramento del Presidente della Provincia davanti al Consiglio Provinciale.

Art. 43 (Competenze del Consiglio Provinciale)

1. Il Consiglio Provinciale è l'Organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio Provinciale:

- propone all'Assemblea lo Statuto dell'Ente;
- approva i regolamenti, piani e programmi;
- adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia;

- su proposta del Presidente della Provincia adotta gli schemi di Bilancio da sottoporre al parere dell'Assemblea dei Sindaci;
 - a seguito del parere espresso dall'Assemblea con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, approva in via definitiva i Bilanci dell'Ente.
3. Spetta al Consiglio la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
4. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi.

Art. 44
(Funzionamento)

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal Regolamento che fissa altresì le modalità attraverso le quali garantire al Consiglio stesso servizi, attrezzature e risorse finanziarie, nonché strutture apposite.
2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

Art. 45
(Consiglieri Provinciali)

1. I Consiglieri Provinciali devono intervenire alle sedute del Consiglio.
2. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti secondo le modalità previste dal regolamento.
3. I Consiglieri provinciali entro trenta giorni dalla convalida, sono tenuti a presentare la documentazione e le dichiarazioni richieste dalle leggi vigenti in adempimento ai principi di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.
4. I Consiglieri provinciali curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera comunità senza vincolo di mandato.
5. Il Vice Presidente ed i Consiglieri titolari di deleghe non possono in alcun modo impegnare l'Amministrazione verso l'esterno.

Art. 46
(Diritti dei Consiglieri Provinciali)

1. I Consiglieri Provinciali hanno diritto :

- a) di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze. Le mozioni saranno iscritte all'ordine del giorno dei lavori consiliari; alle interrogazioni ed interpellanze sarà data risposta scritta, salvo espressa richiesta di risposta in aula;
- b) di ottenere dagli Uffici della Provincia, dalle Aziende e dagli Enti da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.
- c) di chiedere la convocazione del Consiglio Provinciale secondo le modalità stabilite dalla legge indicando le questioni di competenza del Consiglio medesimo che il Presidente della Provincia deve inserire nell'ordine del giorno e discutere nella prima seduta.
- d) Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di esercizio di tali diritti.

Art. 47
(Gruppi Consiliari)

1. I Consiglieri Provinciali sono costituiti in gruppi.

Art. 48
(Divieto di incarichi e consulenze)

1. Al Presidente, ed ai Consiglieri Provinciali è fatto divieto di ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti e Istituzioni sottoposti al controllo e alla vigilanza della Provincia.

TITOLO VI

ORGANI NON ELETTIVI

CAPO I

SEGRETARIO GENERALE

Art. 49
(Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente della Provincia da cui dipende funzionalmente:

- a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla

- conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
- b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività anche avvalendosi della conferenza dei dirigenti;
 - c) cura l'attuazione dei provvedimenti avvalendosi della struttura organizzativa;
 - d) partecipa alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea e ne redige, anche con l'ausilio di altro dipendente, i verbali che sottoscrive insieme con il Presidente della Provincia;
 - e) stabilisce i criteri generali per assicurare uniformità ai procedimenti necessari all'istruttoria delle deliberazioni svolta dai settori e servizi competenti;
 - f) promuove eventuali indagini e verifiche volte sia ad accertare la correttezza amministrativa dei compiti svolti dai dirigenti che a migliorarne l'efficienza e l'efficacia;
 - g) deve rogare tutti i contratti e convenzioni nei quali la Provincia è parte ed autenticare scritture private nell'interesse dell'Ente;
 - h) adotta i provvedimenti relativi ai congedi ordinari dei dirigenti e autorizza le missioni di questi anche fuori provincia e con pernottamento. In assenza del Segretario Generale provvede il Vice Segretario;
 - i) esercita tutte le altre funzioni stabilite dallo Statuto e dal regolamento o conferitegli dal Presidente della Provincia.

Art. 50
(Direttore Generale)

1. Il Presidente può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione.
2. Il Presidente della Provincia, ove si avvalga di tale facoltà, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale disciplina, secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale.
3. Il Presidente della Provincia può attribuire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Generale.
4. Il Direttore Generale, preposto alla gestione dell'Ente, provvede a:
 - a) definire gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, anche mediante l'individuazione di forme alternative di gestione;
 - b) coordinare i sistemi di pianificazione e controllo di gestione;
 - c) elaborare, con il concorso dei dirigenti e secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia, la proposta di bilancio;

- d) predisporre il piano dettagliato degli obiettivi, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione;
 - e) definire con la direzione delle società partecipate e delle istituzioni, i progetti strategici e le iniziative di cui ai punti a) - b), al fine di garantire all'Amministrazione, per la pianificazione e la gestione, un quadro di riferimento organico ed omogeneità di criteri di impostazione e di valutazione.
5. I dirigenti dell'Ente, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate rispondono al Direttore Generale.

CAPO II

DIRIGENTI

Art. 51 (Dirigenti)

1. I Dirigenti collaborano con gli organi di governo della Provincia alla definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare.
2. Ai Dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Provincia, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
3. Ai Dirigenti spetta altresì la direzione delle aree funzionali, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione.
4. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
5. Collaborano alla formazione del bilancio di previsione, del piano esecutivo di gestione, e del conto consuntivo entro i limiti delle competenze della propria area funzionale e gestiscono le risorse finanziarie loro assegnate con il Peg.
6. I Dirigenti godono di piena autonomia di direzione e di decisione tecnica nell'ambito delle direttive fissate dal Presidente della Provincia e/o dal Direttore Generale.
7. Spetta ai dirigenti rendere l'interrogatorio libero davanti al giudice nelle materie di propria competenza o per le questioni di cui siano a conoscenza per ragioni d'ufficio.

Art. 52 (Dirigenti con contratto a termine)

1. La copertura di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o,

eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art 53
(Conferenza dei dirigenti)

1. La conferenza dei dirigenti è organo di coordinamento gestionale, composto dal segretario, dal direttore generale, se nominato, dal vice segretario e dai dirigenti
2. Il regolamento disciplina il funzionamento della Conferenza dei Dirigenti.
3. Su richiesta del Presidente, del Segretario o del Direttore Generale, la Conferenza dei Dirigenti esprime parere preventivo non vincolante sugli atti spettanti ai Dirigenti, di interesse generale o aventi comunque rilevanza nell'organizzazione generale degli uffici, dei servizi o del personale.
4. La Conferenza è altresì organo consultivo sulle questioni sottopostegli dal Presidente e dai Dirigenti.

TITOLO VII

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO I

CRITERI DI ORGANIZZAZIONE

Art. 54
(Organizzazione Uffici Provinciali e dotazioni organiche)

1. La Provincia organizza i propri uffici ispirandosi a principi di economicità, efficienza, efficacia, finalizzazione ai risultati, anche in attuazione del principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi;
2. Gli uffici sono ordinati secondo i seguenti criteri:
 - a) articolazione per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto;
 - b) collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della segretezza;
 - c) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini, e, per ciascun procedimento, attribuzione ad

- un unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso;
- d) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;
 - e) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno dell'Amministrazione, nonché tra Amministrazione ed enti diversi;
 - f) l'Amministrazione cura la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali.

Art. 55
(Ordinamento)

1. La Provincia disciplina con regolamenti l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
2. Il regolamento del personale disciplina nel rispetto dei principi generali, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio;
3. La Provincia garantisce, su un piano di perfetta parità tra uomo e donna, l'accesso al lavoro e allo sviluppo di carriera delle donne in ogni settore, area e qualifica funzionale.

TITOLO VIII

NORME FINALI

Art. 56
(Modifiche allo Statuto)

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono proposte al Consiglio Provinciale con la procedura stabilita dalla legge e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 38 dello Statuto;
2. Nessuna deliberazione di revisione o abrogazione che non derivi da espressa disposizione normativa, può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dell'ultima revisione.